

TI_GERICHTE 15.2001.270 vom 15. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.270

FR: TI_GERICHTE 15.2001.270 du 15 octobre 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.270 del 15 ottobre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 26

settembre 2001 di un importo di fr. 300'000.--; che tale importo è però giunto sul conto del legale dell'escusso solo il 2 ottobre 2001 (cfr. doc. D); che, per stessa ammissione del ricorrente, egli non era quindi in grado al momento dell'incanto di pagare la prima rata del debito, condizione essenziale per l'ottenimento del differimento della realizzazione della part. _____ RFD di _____ - _____; che il ricorrente era a conoscenza dell'asta già il 28 giugno 2001, come si evince dall'avviso d'incanto spedito al debitore; che egli avrebbe dovuto attivarsi in precedenza, evitando di formulare la richiesta di cui all'art.123 LEF solo pochi minuti prima dell'asta; che di tale negligenza egli deve quindi sopportarne le conseguenze; che di conseguenza l'UE di Lugano ha agito correttamente rifiutando la concessione del differimento della realizzazione dell'immobile in oggetto non essendo adempiuti i presupposti di cui all'art. 123 cpv.1 LEF; che il gravame deve quindi essere respinto; che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17 e 123 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 5 ottobre 2001 di _____, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.